



10828-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

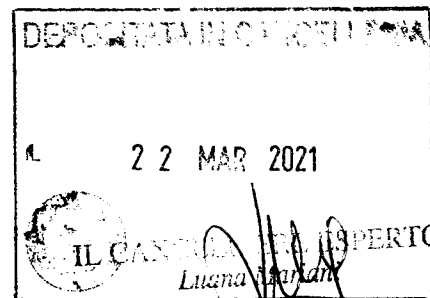
Dott. GRAZIA LAPALORCIA	Presidente	Sent. <i>1171</i>
Dott. DONATELLA GALTERIO	Consigliere rel.	UCC 30/9/2020
Dott. CLAUDIO CERRONI	Consigliere	R.G.N. <i>49336/18</i>
Dott. ALDO ACETO	Consigliere	Motivazione semplificata
Dott. GIANNI F. REYNAUD	Consigliere	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)



avverso la ordinanza in data 10.10.2019 del Tribunale di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. Pasquale Fimiani che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. (omissis) , in sostituzione dell'avv. (omissis) ,
che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 10.10.2019 il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero, ha disposto nei confronti di (omissis) , gravemente indiziato del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 per trasporto di 2,1 Kg. di marijuana la misura della detenzione in carcere, a modifica degli arresti domiciliari applicati con il provvedimento genetico emesso dal GIP.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il

quale deduce la violazione sia del principio di adeguatezza in difetto di enunciazione delle ragioni che avrebbero consentito di soddisfare le medesime esigenze cautelari con l'applicazione della meno invasiva misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, contestando che la mancata dimostrazione di un reddito lecito e l'eventualità che il prevenuto potesse continuare a spacciare droga dal proprio domicilio fossero elementi sufficienti ad integrare l'idoneità della massima misura custodiale, sia del canone della proporzionalità, sostenendo che il riferimento al solo dato quantitativo dello stupefacente senza alcuna disamina degli ulteriori elementi rivelatori della finalità di spaccio indicati dall'art. 73 d.P.R. 309/1990, quali le modalità di presentazione della droga, l'entità del principio attivo ivi contenuto e le altre circostanze dell'azione configuri un giudizio caduco e parziale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, compendiandosi in censure astratte e meramente contestative delle argomentazioni spese dai giudici della cautela a sostegno della misura cautelare applicata, deve essere dichiarato inammissibile.

Non è affatto vero che il Tribunale *de libertate* abbia espresso una valutazione incompleta e parziale in punto di *fumus commissi delicti* avendo al contrario evidenziato, al fine di escludere la configurabilità dell'ipotesi di lieve entità, non soltanto il dato quantitativo della sostanza trasportata, pari ad oltre 2 chili di marijuana, ma altresì la natura professionale mostrata nell'espletamento dell'attività criminosa in ragione della dotazione di mezzi appositamente predisposti per il trasporto del carico illecito e il ricorso ad una versione dei fatti ampiamente collaudata nell'ambiente dei narcotrafficienti, secondo cui egli sarebbe stato il destinatario diretto dello stupefacente acquistato da un extracomunitario non identificabile, elementi questi neppure contestati che lasciano fondatamente presumere il suo stabile radicamento nel settore del commercio della droga e la conseguente esclusione di una ridotta circolazione di merce sul mercato. Siffatta motivazione si pone pienamente in linea, sia pure con i limiti sottesi alla natura degli indizi posti a fondamento di una misura cautelare, con il costante orientamento di questa Corte (cfr. *ex multis* Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529 e Sez. 3, n. 6871 dell'08/07/2016, Rv. 269149), secondo cui, in tema di stupefacenti, la valutazione dell'offensività della condotta deve essere frutto di un giudizio complessivo che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva, tenendo conto in particolare delle concrete capacità di azione del soggetto e delle sue relazioni con il mercato di riferimento, dell'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, del numero di assuntori riforniti,

della rete organizzativa e/o delle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell'ordine.

In ogni caso la difesa non si confronta con i plurimi fattori enucleati dall'ordinanza impugnata indicativi dell'inidoneità della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, inizialmente disposta dal GIP, a contenere il pericolo di reiterazione del reato, venendo a tal fine valorizzata oltre alla condizione di recidivo dell'indagato, gravato anche da precedenti penali specifici in materia di traffico di stupefacenti e la mancanza di fonti lecite di guadagno, altresì la circostanza che il delitto in contestazione fosse stato commesso non appena cessato il trattamento detentivo in precedenza subito: elementi questi che, complessivamente valutati, consentono di ritenere non manifestamente illogica la previsione che l'attività di detenzione e vendita di sostanze stupefacenti possa essere agevolmente espletata presso il suo domicilio, rendendolo perciò immeritevole del regime cautelare fiduciario.

E poiché il giudizio del Tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce affermazione implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (ex multis Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019 - dep. 23/10/2019, MARSILI MAURIZIO, Rv. 277762), di nessuna censura è passibile l'ordinanza impugnata in relazione alla mancanza di esplicita pronuncia sulla possibilità di dotazione del braccialetto elettronico, dovendosi al contrario ritenere puntualmente assolto l'onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria.

Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.

Così deciso il 30.9.2020

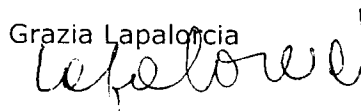
Il Consigliere estensore

Donatella Galterio



Il Presidente

Grazia Lapalorcia



IL CANCELLIERE
Luigi Mancini